

UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico

MISCELLANEA

6

156

ANDREA GLORIA


AUTOGRAFO D'IRNERIO

E ORIGINE

DELLA

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA







Ex dū iudi noīc trūlē pōmū. In iudicio vēstītē. domū hēnri
dī grāc rōmanox impator ang. alingat̄ lōmū iūlēcā faciē
ta flāmāda q̄ lat̄ ad cōsī cūcō ḡt̄ h̄du. t̄ndētū. t̄p. b̄migaz̄
nōvālēt̄nālē ar pōfā tēnsi. epi. hēnri dū. itē hēnri. f̄m̄ x.
im̄ duci. tērō. v̄mārēt̄nū. aicrdū. ato. o. lūndū. t̄usū iudic
ef. v̄t̄bō lōbādo & reliqū plūrō. l̄lq; m̄eōf uenit̄ p̄fētia
t̄t̄z abbas monasterii s̄ei michaēl̄. sc̄t̄l̄ l̄lō co. candiāna rōtū
Rēcēpt̄ dīcē ap̄ostulare mērcēt̄ petuot̄. dū. n̄. v̄t̄p̄dū. os
n̄l̄ w̄mēt̄dē. m̄rati vāmū sup̄ne & ipsū monasterii & om̄l̄
rel. eī. cū ip̄se iā dictus abba talit̄ p̄petuū. mērcēt̄ t̄l̄. locū consi
lūi q̄l̄i fuenit̄. m̄rō vāmū sup̄ p̄d̄kū abbae os eī ad
uocat̄. sup̄ ipsū monasterii & sup̄ q̄l̄i t̄l̄. monasterii cal
curat̄. v̄ll̄. ma. fārcōdāt̄. p̄t̄l̄. molendina. & p̄fācōrē
uñad. ac familiā. mōbilā. si uerā instrūnta. que em̄t̄ t̄l̄ abo
iat̄. t̄l̄. anebat. aut̄ in artē m̄lē aq̄rēz p̄t̄uern̄. m̄pena centi
m̄i aur. v̄nullus q̄sl̄b; h̄o m̄gētare aut̄ m̄alstare ut dī uel.
re. v̄ndē. abba abba. & ipsū monasterii ut p̄arē eī. ut eōf aduoca
ti. v̄t̄b; sup̄ dicti. s̄ine legali iudicio. Iūm̄ h̄o fecerit s̄iat̄ se cō
solit̄rū centū p̄dictis aurī libra. m̄di erat̄ parti publice & mēdi
cēt̄to abba abba ipsū monasterio. auccato eōf susq; successorib;
mitta est carla. & abancionorū p̄f̄fūmāt̄. & monasteri. securitate
m̄m̄ amāuit̄. Iūdē & ego. tot̄ nō. exūlāt̄. t̄t̄ dū. impator.
en̄ iudicū amōnūcio. scripl̄. actū. b̄c. anno. dī. incārō dū.
m̄i h̄u xpi. m̄itt̄. &. lētāz. x. v̄t̄ ap̄l̄. iudic̄ nōra.

hoc signū cruci. fecit domū hēnri dī grāc m̄p̄t̄or ang.

 Ego xpo iudex m̄t̄fū.

Ego Wernerī iudex affit̄ et ff

Ego xpo iudex m̄t̄fū off̄.

Ego ratiūlū t̄dēx m̄t̄fū f̄ obuē adūs uel.

ANDREA GLORIA

AUTOGRAFO D'IRNERIO

E ORIGINE

DELLA

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



139

Irnerio

FONDO FERRARI



PA DOVA

PREM. TIP. M. GIAMMARTINI

1888

T. 19
1900
5

THE PEOPLE OF THE
UNITED STATES,

RECEIVED IN LIBRARY

I.

Autografo d' Irnerio.

Morta la contessa Matilde nel 1115, Enrico V imperatore scese in Italia nell'anno seguente per impadronirsi del retaggio di lei. In vari luoghi che transitò tenne placiti invitandovi giureconsulti italiani distinti. E questi non lo attesero tutti nelle loro città, ma a fargli più onore e meglio servirlo portaronsi ad incontrarlo in altre. Onde il giudice Aicardo da Padova si recò a Treviso e il giureconsulto Irnerio da Bologna a Padova (1).

E in questa città pure l'imperatore tenne placiti, a due dei quali intervenne lo stesso Irnerio, cioè in quello del 18 Marzo 1116, in cui diede Enrico al monastero di S. Stefano la investitura di terreni contrastati da altri, e in quello del 22 Marzo, in cui emise un decreto di protezione a favore del cenobio di S. Michele di Candiana (2).

Quest'ultimo placito, ch'è originale nel Vol. II dei documenti dello stesso cenobio conservati nell'Archivio di Stato in Venezia, e che sta effigiato ad eliotipia qui nel principio, riferisce quanto segue:

Dum in Dei nomine in urbe Patavi in iudicio resideret donus Henricus Dei gracia romanorum inperator Augustus a (ad) singulorum hominum iusticiam faciendam deliberaendasque lites. adeset cum eo Gebirdus tridentinus episcopus. Brugardus monasteriensis. Arpo feltensis episcopi. Henricus dux. item Henricus frater Welfoni ducis. Teuzo. Warnerius. Aicardus. Azo. Olvradus. Tarvisius iudices. Roberto Lanbardo et reliqui plures. Ibique in eorum veniens presentia Albertus abbas monasterii sancti Michaelis scitum in loco Candiana. retulit et cepit dicere ac postulare mercedem. peto vobis domine inperator ut propter Domini et anime vestre mercedem mitatis banum super me et ipsum monasterium et omnes res eius. Cum ipse iam dictus abbas taliter petisset mercedem. tunc ibi locum consilium qui ibi fuerant misit bannum super predictum Albertum abbatem et eius advacatum. et super ipsum monasterium et super omnes res eiusdem monasterii. casas. curtes. villas. masaricias et terras. prata et silvas. molendina et piscaciones. venaciones ac familiam et mobiliam. sive etiam instrumenta. que tunc abebat et detinebat. aut in antea iuste aquirere potuerit. in pena centum libras auri. ut nullus quislibet homo inquietare aut molestare vel disvestire eundem Albertum abbatem et ipsum monasterium. vel partem eius. vel eorum advacatum ex rebus supra dictis sine legali iudicio. Qui vero hoc fecerit siat (sciat) se compositurum centum predictas auri libras. medietatem parti publice et medietatem infrascripto Alberto abbati et ipsi monasterio et avocato eorum suisque successoribus. Finita est causa. et ahanc (hanc) noticiam pro in-

(1) Aicardo indi accompagnò l'imperatore a Venezia e da quella tornò a Padova con lui (Gloria, Cod. Dipl. Pad. T. II. Doc. 64, 76, 77, 78, 79, 80). Così Irnerio da Padova lo accompagnò a Reggio e indi a Roma.

(2) Ivi. Doc. 79, 80.

frascripti albertis (abbatis) et monasterii securitate fieri amonuerunt. Quidem et ego Iohannes notarius ex iusioine (jussione) infrascripti domini imperatoris seu iudicium amoncioine scripsi. Actum est hoc anno ab incarnacione domini nostri Ihesu Christi millesimo. C. sesto X. XI kal. Aprilis. indicione nona.

hoc † signum crucis fecit donnus Henricus Dei gracia in prerior (imperator) augustus.

Ego Teuzo iudex interfui.

Ego Wernerius iudex affui et subscrispsi.

Ego Azo iudex interfui et subscrispsi.

Ego Tarvisius iudex interfui. Olveradus iudex....

Dove in questo placito, chiederà taluno, comparisce Irnerio? E io rispondo nel nome *Warnerius* posto nelle prime linee tra i giudici e nel nome *Wernerius* tra le sotterzizioni, essendo incontrastato che egli nomavasi allora così (1).

Infatti è mai credibile che il giudice *Wernerius* di quel placito di Padova sia personaggio diverso dal giudice *Wernerius* intervenuto ai placiti tenuti poi dallo stesso imperatore a Reggio nell'8 Aprile e a Governolo nel 6, 12 e 15 Maggio dello stesso anno 1116, cioè che abbiano esistito a un tempo due giureconsulti di nome *Wernerius*, ambedue preclari tanto da meritare lo stesso uffizio di consiglieri e di giudici nella stessa corte imperiale e nello stesso trimestre Marzo, Aprile, Maggio dell'anno 1116? (2).

È mai credibile che ambedue abbiano adoperato nelle loro sotterzioni le identiche parole e sin'anco le lettere identiche *Ego Wernerius iudex affui et subscrispsi?* (3).

Ed è mai credibile che mentre gli altri giudici usavano la formola *interfui et subscrispsi* o soltanto *interfui* o meramente *subscrispsi*, quei due *Wernerii* abbiano adottata la formola identica, speciale, inusitata *affui et subscrispsi?* (4).

O non è credibile più tosto che se fossero stati due avrebbero procurato distinguersi in alcuna guisa l'uno dall'altro, ovvero sarebbero stati distinti dai notai stessi nei documenti, ciò che troviamo praticato riguardo ad altri omonimi?

Nè valo la opposizione che il giudice *Wernerius* dei placiti di Padova non sia appellato *Bononiensis*, com'è nei placiti 8 Aprile e 6 Maggio su citati. Anche nell'altro del 12 Maggio e in uno di quelli del 15 Maggio di Governolo non è detto *Bononiensis*. Vorremmo per ciò dire che sieno stati due i giudici *Wernerii* a Governolo in quei giorni?

(1) La variazione del nome *Wernerius* in *Irnerius* sarebbe derivata da modificazioni del dialetto o da scorrezioni di copisti?

(2) Il Ricci si è fatto il merito di pubblicare tutti i documenti, che finora si conoscono e si riferiscono a Irnerio, nel suo lavoro *I primordi dello Studio di Bologna*, Bol. 1888. Quando mi abbisogni citarli mi atterò allo stesso lavoro, in cui troviamo quei placiti dalla pag. 147 alla 159. Credo però dover attribuire all'anno 1116 anche il placito portante l'anno *Millesimo Centesimo decimo septimo*, a motivo dello stesso luogo Governolo, dello stesso giorno che reca l'altro del 15 Maggio 1116, dello stesso giudice Oberio che lo compilò e della stessa indicione *nona* che domanda il 1116, non il 1117. A mia opinione vi fu scritto per errore *septimo* in vece che *sexto*.

(3) Ciò vediamo nel placito del 22 Marzo di Padova e nei placiti tutti dei luoghi su indicati. Solo in quello del 12 Maggio leggesi *Warnerius* in vece che *Wernerius*. Ma essendo il placito in copia reputiamo la variante errore del copista.

(4) Nel placito 12 Maggio anche il giudice Ubaldo scrisse *affui et subscrispsi*, ma evidentemente per eccezione copiando la formola del giudice *Wernerius*, dopo il quale si firmò immediatamente. In fatti vediamo nei placiti 8 Aprile, 6 Maggio e 15 Maggio che usava anch'egli la formola *interfui et subscrispsi*.

A me ripugna crederli due, onde essendo stato a mio vedere il giudice *Wernerius*, intervenuto con Enrico V in Padova, lo stesso *Wernerius* che fu in compagnia di lui a Reggio e Governolo, ed emergendo bolognese quest'ultimo, vale a dire Irnerio, dai placiti 8 Aprile, 6 Maggio, 15 Maggio precitati, così a mio vedere risulta essere stato Irnerio anche il giudice *Wernerius* del placito 22 Marzo di Padova e per ciò essere autografo d'Irnerio medesimo la soscrizione *Ego Wernerius ecc. del placito stesso* (1).

Quell'autografo pertanto delineato dalla mano d'Irnerio riesce oggi cimelio molto prezioso. E a mia opinione mettere dubbio che sia autografo di lui sarebbe trascendere i limiti della ragionevolezza, oltre i quali non si fa, ma si strugge la storia (2).

Dunque Irnerio servì nel 1116 Enrico V in Padova, Reggio, Governolo e nel 1118 in Bombiano (3), come in Roma, ove con la sua autorità ed eloquenza indusse i Romani ad eleggere antipapa Maurizio Burdino (4). Oltracciò ei prima servì la contessa Matilde, di che fa prova il placito, ch'essa tenne nel Maggio 1113 in Baviana (5).

III.

Scuola d'Irnerio.

Riguardo alla scuola che aprì Irnerio in Bologna, scrive così il professore Odofredo che per essere stato anch'egli bolognese e nato solo settantacinque anni dopo la morte d'Irnerio riesce degno di fede: *Cum studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad Civitatem Ravenne et de Ravenna ad civitatem istam* (Bologna). *Quidam dominus Pepo cepit autoritate sua legere in legibus, tamen, quidquid fuerit de scientia sua, nullius nominis fuit. Sed dominus Yrnerius, dum doceret in artibus in civitate ista, cum fuerunt deportati libri legales, cepit per se studere in libris nostris, et studendo cepit docere in legibus; et ipse fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scientie nostre, et quia primus fuit qui fecit glosas in libris nostris vocamus eum lucernam juris.* (6).

Secondo Odofredo quindi l'insegnamento delle leggi tenuto in Bologna da Pepone fu anteriore a quello d'Irnerio, e poichè trovasi Pepo già *advocatus* nel 1072, così può credersi principiata la scuola di lui verso quell'anno (7).

Di più secondo Odofredo la scuola di Pepone, oltre che nel tempo, differì da quella d'Irnerio per la diversa fama dei due maestri e per la materia diversa del loro insegnamento, non asserendo Odofredo che Pepo abbia interpretato *i libri trasferiti da Ra-*

(1) Quando non si ammetta ciò, dovremmo anche escludere essere stato Irnerio il giudice *Wernerius* non solo dei placiti 12 Maggio e 15 Maggio 1116, ma del documento 15 Novembre 1116 e del placito 21 Giugno 1118 riferiti dal Ricci (p. 158, 163).

(2) Scrive benissimo il Ricci a p. 232, 233 parlando di altro argomento: *Dove andrebbe la storia allora? Con simili esempi non si finirebbe a poco a poco per negare fino l'esistenza dei personaggi celeberrimi?*

(3) Ricci p. 163. La variazione da *Wernerius* a *Gernerius* dipende a mio parere da capriccio o meglio da negligenza del copista, essendo questo placito pure in copia.

(4) Muratori. *Rer. Ital. Script.* T. V. 502. Lo stesso. *Annali d'Italia*; e Ricci p. 157, 163.

(5) Ricci, p. 138.

(6) Ricci, p. 21.

(7) Pepo è detto *advocatus* in un documento del 7 Giugno 1072, *legis doctor* in altro del Marzo 1076, e *advocator* in altro ancora del 19 Febb. 1078 (Ricci, p. 104, 107, 113).

venna a Bologna, e dichiarando in vece che Irnerio, mentre insegnava le arti liberali, avvenuto il trasporto di quei libri, prese a studiarli *da sè* e studiandoli ne assunse anche pubblica lettura.

E riguardo ai libri stessi ci sembra naturale che, presa Ravenna dai Greci, vi sieno state importate le leggi di Giustiniano, e che spento poi in quella città il greco dominio, i codici delle leggi medesime, non abbisognando più, debbano essere stati negletti (1). E non ci pare inverisimile che nondimeno quei codici siensi conservati e che eletto nel 1080 antipapa Guiberto arcivescovo di Ravenna, e sorto nella grande lotta delle investiture il bisogno di appoggiare alle leggi la causa imperiale e quella di lui, fossero quei codici allora spediti a Bologna allo scopo di esame e di studio. A ogni modo secondo Odofredo, dalle parole del quale non dobbiamo staccarci, anche se quel trasporto accadde, insegnante Pepone, non provenne alcun frutto da lui, nè da altri per lo ristauramento della romana giurisprudenza, ma solo da Irnerio che vi dedicò tutto il suo ingegno. La dichiarazione poi di Odofredo che Irnerio fu illustratore *della scienza nostra* e introdusse primo di tutti le glosse nei *libri nostri* (cioè in quelli giustinianei del tempo stesso di Odofredo) rende manifesto che parimente quei libri adoperati da Irnerio furono libri testuali delle leggi di Giustiniano. E poichè avanti Irnerio non adoperavansi comunemente che breviari di leggi romane, così ci pare poter inoltre dedurre, che in Bologna abbia finito con Pepone la scuola vecchia del romano diritto su quei breviari e con Irnerio abbia cominciato la nuova che dura ancora (2).

Ma non basta. Il divario tra le scuole di Pepone e d'Irnerio dev'essere stato, ci pare, anche nella provenienza degli scolari. Se giusto è presumere che una scuola, avente nome per grande valentia del maestro, attiri scolari da altri paesi, è giusto ammettere che *Pepo nullius nominis* non possa avere avuto nella sua che scolari bolognesi e all'opposto che Irnerio *maximi nominis* abbia attratto inoltre alla propria scolari forestieri.

Questa illazione, che sarebbe giustificata anche solo dall'incontrastato valore d'Irnerio, risulta indubitabile, a mio vedere, per le considerazioni seguenti.

(1) Vedremo che l'abate Ursbergense pure dichiara negletti in Italia i libri delle leggi giustinianee avanti Irnerio.

(2) Però nella scuola d'Irnerio non interpretaronsi tosto i libri tutti del diritto giustinianeo. Nel principio non conosceva egli i tre ultimi libri del Codice, l'*Autenticum* delle Novelle e l'*Infortiatum*, intorno a cui Odofredo scrisse: *Supervenit Infortiatum, unde dixit Yrnerius, scientia nostra aucta et augmentata est* (Pertile, *Stor. del dir.* II, P. II, p. 572). Leggiamo poi queste parole di Corrado abate Ursbergense: *Eisdem temporibus (dal 1123 al 1138) dominus Wernerius libros legum qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat ad petitionem Matildae Comitissae renovavit: et secundum quod olim a divae recordationis imperatore Iustiniano compilati fuerant, paucis forte verbis aliqui interpositis eos distinxit* (Muratori, *Antiq. Ital.* III, p. 885). Altra volta ho detto (*Monum. della Univ. di Pad.*, p. 412) essere probabile che l'abate Ursbergense abbia fatto allusione ai detti libri interpretati più tardi nella scuola d'Irnerio ed anche oggi insisto che l'argomento meriti essere disaminato per le seguenti considerazioni: I. Che l'abate predetto, il quale fa menzione anch'egli delle glosse introdotte da Irnerio e lo nomina, usando fin'anco il nome identico *Wernerius* adoperato da Irnerio stesso, non possa avere ignorato, ciò che doveano sapere tutti, ossia che da tempo non breve Irnerio aveva dato inizio alla sua scuola; II. Che Matilde essendo in pace con Enrico V, di cui Irnerio era fautore, possa avere dato a questo il consiglio o fatta la richiesta (*petitionem*) d'interpretare anche i detti libri ulteriori, quando lo ebbe con sè nell'anno 1113; III. Che Irnerio non abbia potuto eseguire il consiglio di Matilde, se non dopo il 1125, tanto più che lo vedemmo distratto al servizio di quell'imperatore negli anni 1116, 1117, 1118, nei quali probabilmente la scuola di lui sarà stata continuata da migliori suoi allievi; IV. Che non sia raro l'insegnante, il quale nella età di 65 anni o poco più allarghi la materia del suo insegnamento; e V. Che Irnerio abbia potuto far questo, essendo nato, come vedremo, verso il 1060 e morto dopo il 1125.

Nella lotta su accennata Enrico IV scomunicato venne in Italia nel 1076 e ottenne nel Gennajo 1077 l'assoluzione in Canossa dopo le note umiliazioni, per le quali indispettite le città, scrive il Muratori, *gli serravano le porte in faccia*. La vergogna indusse Enrico a rifarsi più che innanzi nemico alla chiesa. Tornò nell'anno stesso in Germania a combattere Rodolfo di Svevia, che intanto i principi aveano eletto a vece di lui. Ivi, intesa la seconda scomunica e la intimazione di decadimento dal trono pronunziata dal papa nel 9 Marzo 1080, raccolse a vendetta in Bressanone vescovi e principi, dai quali fece sentenziare viceversa deposto il papa stesso ed eleggere, come si è detto, antipapa l'arcivescovo di Ravenna Guiberto, che prese il nome di Clemente III. Fatto ciò, Enrico scese di nuovo in Italia e vi rimase fino al 1084, in cui ricevette a Roma dallo stesso Guiberto la corona imperiale, e avuta questa, si ridusse ancora nella Germania.

Fuor di dubbio in quella viva lotta dovea essere nella bocca di tutti la domanda, se il diritto fosse da parte del papa o dell'imperatore. Ed è mai supponibile che lo svegliato ingegno d'Irnerio, giunto omni, ciò che vedremo, alla età di anni 24 e forse più, quando Enrico fu incoronato, rimanesse alieno dall'ardentissima insorta questione? Io non lo credo, anzi opino che appunto quella controversia e quella lotta sieno state a lui forti incitamenti a studiare i libri legali antedetti. Opino ch'egli trovandovi sancta la imperiale autorità suprema, per ciò superiore a quella dei pontefici, abbia inclinato alla causa imperiale non solo, ma trapassando dall'insegnamento delle arti a quello delle leggi, abbia proclamato il principio giuridico di quella suprema podestà nella scuola e fuori di essa. E opino ch'egli per tanto, come propugnò vivamente la causa di Enrico V, così debba avere ed abbia propugnata la identica causa di Enrico IV, ond'egli, come meritò la stima del figlio imperatore, così abbia meritato pur quella del padre. E per conseguenza reputo che la scuola d'Irnerio fino dal tempo di Enrico IV abbia attratto a sè italiani, alemanni e altri, indotti dal parteggiare di loro stessi per la causa imperiale, dal desiderio di studiare il diritto romano su le nuove pure fonti antedette e sopra tutto dalla fama che Irnerio con tanto valore le esplicava.

Cotale numeroso concorso di altri scolari, oltre che bolognesi, alla scuola d'Irnerio, si arguisce inoltre dalle parole del poeta anonimo che narrando nel 1130 circa la guerra tra Milano e Como scrisse: *Docta suas secum duxit Bononia leges*; e poi: *Docta Bononia venit et hoc cum legibus una* (1). Non avrebbe potuto, ci sembra, acquistare Bologna quel titolo specioso di *dotta* in lontane città, se la scuola d'Irnerio fosse stata circoscritta a scolari bolognesi soltanto. Onde, ripetiamo, le scuole di Pepone e d'Irnerio, oltre che per capacità del maestro e per materia dell'insegnamento differirono per quantità e provenienza degli scolari.

III.

Inizio della scuola giuridica d'Irnerio.

Ma quando principiò la scuola giuridica d'Irnerio, e quando vi divenne numeroso il predetto concorso di scolari forestieri, italiani e non italiani?

Premettiamo, che nel placito del Maggio 1113 su citato è messo Irnerio alla testa dei causidici Lamberto e Alberto e che non abbiamo motivi per negare che sia stato

(1) *Ber. Ital. Script.*, V. p. 418, 453.

quest'ultimo lo stesso Alberto *causidico* ricordato nel monumento 5 Luglio 1098 riferito dal Ricci (p. 81, 125). Avvertiamo che i nomi dei causidici e dei giudici disponevansi nei monumenti per anzianità, non come abbiamo detto altra volta per estimazione (1), ossia per meriti che male potrebbonsi determinare parlando di viventi alla loro presenza. Riflettiamo che se Alberto era causidico già nel 1098, dovesse avere almeno la età di anni 25, cioè essere nato avanti il 1073. Consideriamo che Lamberto posto innanzi ad Alberto debba quindi essere stato più vecchio di lui, cioè nato verso il 1065, e per conseguenza Irnerio più vecchio di ambidue, ossia nato verso il 1060, perchè messo avanti dell'uno e dell'altro. Anche negli altri placiti sopra citati è posto Irnerio a capo di giudici parecchi. E anche il Ricci lo conghiettura nato verso il 1060 e vedendolo inoltre menzionato in una sentenza del 10 Dicembre 1125 ne attribuisce la morte a poco oltre quell'anno (2).

Oltracciò non è dubbio che avanti Irnerio e avanti Pepone sieno state scuole del diritto in varie città d'Italia. Wippone nel panegirico di Enrico III imperatore consigliavalo che inducesse i doviziosi alemanni a far istruire i loro figli nelle lettere e nelle leggi a guisa che facevano gl'Italiani in generale:

*Hoc servant Itali post prima crepundia cuncti
Et sudare scholis mandatur tota juventus* (3).

E che le scuole del diritto fossero in Italia frequentate pure da studiosi stranieri avanti Irnerio e avanti Pepone ci attesta quel monaco di S. Vittore di Marsiglia che venuto in Italia per recarsi a Roma dovette fermarsi in Pisa, ove scrisse lettera al suo abate, pregandolo a concedergli che potesse studiare il diritto in quella città: *Nunc autem quia per totam Italianam scholares et maxime Provinciales, nec non ipsius ordinis de quo sum — legibus catervatim studium adhibentes incessanter conspicio* (4). E faccio la detta induzione, non attenandomi a quelli che attribuiscono la stessa lettera al 1130, ma agli altri che la vogliono del 1070 circa, e preferisco ciò, poichè era pure allora Bernardo abate di S. Vittore, dinotato in quella lettera con la iniziale *B*, e poichè già innanzi il 1130 Bologna era chiamata *dotta* per la celebre sua scuola, la quale per tanto molto innanzi quell'anno doveva avere attratto a sè i più degli scolari forestieri menzionati da quel monaco, ond'egli non avrebbe detto ch'erano in vece sparsi per Italia tutta. Quindi fa altra prova, ci pare, la lettera antedetta che nel 1070 la scuola bolognese non avendo acquistato ancora nome, fosse ristretta a scolari di Bologna soltanto.

Giova inoltre por mente, che per la terza volta Enrico IV venne nel 1090 in Italia, che nel 1091 occupò Mantova invano difesa dalla contessa Matilde e dai fedeli del papa e che nel verno seguente sbaragliò a Trecontadi del territorio di Montagnana, soggetto ai marchesi d'Este alleati a Matilde, le truppe ch'essa avea spedito contro lui. Tanto più quindi prese vigore il partito imperiale, che principiò a declinare solo nel

(1) *Monumenti della Università di Padova* (1222-1318), p. 111.

(2) Ricci, p. 63, 171. A proposito del causidico Alberto non mi pare che la esistenza di causidici in Bologna faccia presumere quella di una scuola del diritto alquanto rinomata in Bologna stessa, ciò che affermano alcuni, trovandosi causidici e qualche *legis doctus* anche in Padova, Vicenza, Treviso negli anni 1028, 1088, 1090, 1099, 1100, 1101 giusta i documenti da me inseriti nel *Codice Diplomatico Padovano*.

(3) Giesebricht. *De litterarum studiis*. Berolini 1845, p. 19.

(4) Martene et Durand. *Feter. Script.* — Collect. ampliss. I. p. 49, e Tiraboschi. *Stor. Lett. Venezia*, 1822, II. P. II. p. 583.

1093, quando ribellatosi Corrado figlio dell'imperatore, ribellaronsi anche Milano, Cremona, Lodi e Piacenza. Nondimeno rimasero devote ad Enrico le nostre parti, nelle quali egli si fermò. Lo troviamo nel 1094 in Treviso, ove rinnovò ai Veneziani, anch'essi fautori di lui, la investitura dei loro antichi privilegi su la terraferma, aggiungendone altri ancora. Era nel Maggio 1095 a Padova e nel Giugno seguente a Mestre, in cui rilasciò alle monache di S. Zaccaria di Venezia un diploma di protezione dei beni che aveano nella terraferma, recandosi egli poi in Venezia stessa, ove tenne al sacro fonte una figlia del doge. Passò indi a Verona accompagnato ovunque da principi, non quasi ramingo e spodestato, come esagerando dissero Donizone e prete Bertaldo scrittori contrari a lui. Ed era a Padova nel 1096 in compagnia dell'antipapa Guiberto, ambedue circondati da splendide corti. Nel 1097 poi si restituì nella Germania, per terminare la sua vita a Liegi nel 7 Agosto 1106 (1).

Ora niuno vorrà negare che Irnerio abbia mantenuto costantemente fermi i principj del diritto giustinianeo da lui professato; che sia stato quindi avvinto sempre alla causa di Enrico IV, anche quando lasciò questi l'Italia, come fu avvinto, lui morto, a quella di Enrico V; che abbia goduto per ciò egualmente la stima dei due imperatori; e che avesse già acquistata grande riputazione negli ultimi anni, in cui Enrico IV era alle nostre parti. D'altro lato niuno vorrà dubitare, ch'essendo omai scaduto in Italia il partito dello stesso Enrico IV, dovesse egli tornato nella Germania tanto più blandire le città nostre, i principi e gli uomini preclarri, tra i quali Irnerio, che gli rimanevano devoti ed amici, e sopra tutto i Veneziani.

Avvenne nel 1100, che le prefate monache di S. Zaccaria ricevessero molestie nei possedimenti loro di Monselice, poichè pretendeasi che fossero tenute a contribuire un pallio o zendado al governatore di quel luogo (2) e dovessero rilasciare ai monaci di S. Giustina di Padova la chiesa di S. Tommaso del luogo stesso. Intorno a che altra volta considerai, come fosse grande la predilezione che i Veneziani aveano di quelle monache, e come fossero di rilievo quei due litigi, massime il secondo molto intricato e per ciò agitato più volte (3). Considerai che l'imperatore Enrico IV non dovesse mandare appositamente dalla Germania un messo imperiale per giudicare quei litigi, tanto più che alle nostre parti erano giudici valenti. E considerai che dovesse però incaricare della decisione di essi così chiaro giudice, che i Veneziani potessero acquetarsi delle sentenze di lui, anche se sfavorevoli alle monache loro. Riflettendo a tutto questo e pensando alla grazia imperiale che dovea Irnerio godere, alla grande riputazione, a cui dovea essere asceso, al fatto che dai monumenti e dagli scrittori per quante accuratissime indagini io abbia eseguite, non risultano nel 1100 uomini ragguardevoli col nome *Warnerius*, *Wernerius*, se non Irnerio e il marchese d'Ancona e duca di Spoleto, e al fatto che questi intitolavasi costantemente *duca* e *conte* (4), mentre nelle due sentenze 25 Maggio 1100, e 1100? di quei litigi il messo imperiale *Wernerius* che le proferì (5), non porta alcun

(1) Muratori. *Annali d'Italia* e Brunacci. *Stor. Eccles. di Pad.*, ms. della Bibl. Civ. di Pad.

(2) Non possiamo dire al *Fodestū*, poichè non reggeva allora questo magistrato né quello, né altro comune in Italia.

(3) Gloria. *Codice Dipl. Padov.*

(4) Così pure nel monumento del Marzo 1094 riportato dal Ricci a pag. 122.

(5) *Cod. Dipl. Pad.* e Ricci p. 126, 128. Ambidue le sentenze sono state favorevoli al monastero di S. Zaccaria.

titolo, ho congetturato allora (1) e oggi tengo non dubitabile che sia stato Irnerio quel messo. E tanto più reputo questo ora che lo ritiene, mi sembra, anche il Ricci il quale scrive: *Infatti anche nel doc. precedente, con la data sicura del 25 Maggio 1100, il nome d'IRNERIO non è preceduto da titolo alcuno* (2).

Dunque se per le cose antidette la scuola giuridica di Bologna non avea alcun nome nel 1070 non facendone alcun cenno il monaco di S. Vittore di Marsiglia, e se il principio dello studio fatto da Irnerio sui libri del diritto giustinianeo, trasportati da Ravenna a Bologna, non può essere avvenuto innanzi il 1080, essendo egli nato verso il 1060, siamo indotti a cercare l'inizio della scuola giuridica di lui e la conseguente attrazione di scolari italiani e forestieri dopo il 1080, in cui egli insegnando le arti principiò a studiare quei libri, e avanti il 1100, in cui a motivo della sua scuola era già divenuto celebre. E ora considerando il tempo necessario a studiare tutti i libri legali attribuiti al principio della scuola d'Irnerio e a studiarli in modo da poter farne poi materia d'insegnamento, opiniamo non poter fissare il cominciamento della scuola giuridica d'Irnerio innanzi il 1085. E d'altra parte non potendo ammettere che, aperta la scuola di lui, vi sieno accorsi subitamente in grande numero scolari italiani e non italiani, riteniamo principiato il loro concorso qualche anno prima del 1090, e fatto numeroso non guari dopo, donde la celebrità, a cui Irnerio era già pervenuto avanti l'anno 1100 (3).

IV.

Università originata nella scuola d'Irnerio.

E qui facciamo l'altro quesito: quando ha avuto origine la Università di Bologna?

Oggi intendiamo per Università un Istituto di scuole superiori delle scienze tutte. Nel medioevo in vece s'intendeva in Italia una corporazione di scolari provenienti da luoghi diversi, corporazione possibile anche nella scuola di un solo maestro. Onde abbiamo conservato il vocabolo, non il significato originario di esso.

Ma anche giusta le idee d'allora potremmo forse appellare Università la corporazione di pochi discepoli forestieri uniti a cittadini? Io penso che no, altramente essendo state avanti Irnerio anche in altre città d'Italia, come vedemmo, scuole frequentate da cittadini e da alcuni forestieri, dovremmo riconoscere antiche, quanto la Università di Bologna, parimente altre Università d'Italia. A cercare dunque il principio di quella Bolognese, bisogna cercarlo in una scuola tanto celebre per valentia del maestro e per importanza della materia d'insegnamento che abbia attratto e mantenuto poi sempre, non piccolo, ma grande numero di scolari forestieri oltre che bolognesi. E siccome per

(1) *Monimenti della Univ. di Pad.* (1222-1318).

(2) Ricci, p. 84.

(3) Il Ricci (p. 32) afferma quasi certo, che Irnerio abbia iniziata la sua scuola giuridica intorno al 1090. Quindi la sua opinione si avvicina alla mia e ambedue si avvicinano alla nobile presa deliberazione di festeggiare in quest'anno, 1888, l'ottavo centenario dalla origine della Università di Bologna. Concorre a far prova di quel principio della scuola giuridica irneriana anche la notata prosperità del partito di Enrico IV dal 1080 al 1093. Reputiamo poi che abbiano bastato ad Irnerio pochi anni ad acquistarsi gran fama, dovendo avere giovato a procurargliela presto oltre che la dottrina e l'ingegno di lui anche la viva lotta per le investiture antedetta e la calda difesa del partito imperiale, ch'egli a nostro parere doveva assumere e assunse.

le cose anteposte dobbiamo riguardare come tale la scuola d'Irnerio, non in alcun modo quella di Pepone, nè di altro maestro qualunque di Bologna e d'Italia, così dobbiamo ritenere non solo che la Università di Bologna abbia avuto origine nella scuola irneriana verso il 1090, ma che sia inoltre la più antica del mondo. Consentimento generale e costante attribuisce giustamente ad Irnerio il merito della istituzione della Università in Bologna. E giustamente quindi si ritiene che ai nostri giorni si compia l'ottavo centenario dall'origine di essa.

Non disconosciamo però che il trasferimento dei libri legali antedetti da Ravenna a Bologna, la smania di apprendere le leggi romane, invadente allora gli animi italiani e non italiani, e la strepitosa controversia tra la chiesa e lo stato per le investiture abbiano agevolato ad Irnerio la via di rendere molto popolata la sua scuola. Ma sosteniamo che tutto ciò non avrebbe bastato senza il raro ingegno, la dottrina, il facendo ed elegante eloquio di lui. Sono prove di questo, che tenne prima scuola della letteratura, e che poi con l'affascinante sua parola indusse i Romani ad eleggere, come si è detto, antipapa Maurizio Burdino.

Anzi non essendo stata prima nel medio evo altra scuola del diritto romano pari a quella d'Irnerio per materia d'insegnamento, oltre che per valore didattico e scientifico del maestro, per numero e provenienza di scolari, non possiamo neppure affermare che egli abbia avuto precursori, non avendo egli appreso le leggi nè da Pepone, nè da altri, ma avendole studiate, come si è veduto, *da sè* nei libri antedetti, e avendole illustrate primo di tutti con la sua lettura: *cepit per se studere in libris nostris et studendo cepit docere in legibus: et ipse fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scientie nostrae.*

In breve è stato Irnerio nel medioevo il caposcuola della giurisprudenza romana restituita alla purezza delle fonti, e la causa prima, che si formò in Bologna la Università, la quale senza lui avrebbe potuto esordire allora o poscia altrove (1).

Oltracciò dobbiamo ammirare Irnerio per altro motivo. Egli, lo abbiamo detto, banditore del diritto giustinianeo dovea proclamare la suprema politica podestà imperiale, per ciò superiore a quella dei papi, i quali arrogavansi viceversa la facoltà di deporre con le loro scomuniche gl'imperatori stessi dal trono. Onde ci pare che Irnerio sia stato il primo nel medio evo a propugnare con quella podestà suprema anche la unità politica e la signoria d'Italia intera nell'imperatore, unità e signoria vagheggiate nell'imperatore anche dall'Alighieri. Nè poteano quel grande giureconsulto e quel massimo poeta ai tempi loro appigliarsi ad altra più legittima e valida autorità, avuto anche riguardo al bisogno, secondo Irnerio, di reprimere il tirannico feudalismo, secondo l'Alighieri, di ostare alle fratricide discordie dei Comuni, e secondo l'uno e l'altro, di togliere ai papi il temporale dominio. D'altra parte quei sommi doveano pensare che dalla unità politica d'Italia negl'imператорi di Germania presto o tardi sarebbe derivata pure la italiana indipendenza, che fu anche prima nel medio evo.

Onde per duplice motivo si erge maestosa la grande figura d'Irnerio. E per ciò gl'Italiani tutti devono concorrere ad erigere un sontuoso monumento in Bologna a

(1) S'intende, che la scuola d'Irnerio, come ho detto, sia stata continuata nelle assenze di lui da migliori suoi allievi e frequentata sempre da scolari forestieri oltre che bolognesi. Non potremmo capire altrettanto, come un insegnamento saltuario e tenuto da un solo maestro e frequentato da soli bolognesi, abbia potuto far acquistare alla città di Bologna il titolo di *dotta* già avanti il 1130.

onore di lui, monumento' che avrebbero dovuto fare anche prima. Ed è inoltre doveroso far apparire nella grande aula di quella Università e nella detta festa l'accennato indubbiamente suo autografo agli occhi di tutti, quale preziosissima gemma, non restando ai nostri giorni altra sicura reliquia di lui.

E qui termino contento di avere soddisfatto il mio dovere col rendere pubblici questi desiderj e coll'avere procurato anche la stampa della fatta raccolta di 7000 circa documenti dal 1222 al 1405, che presto uscirà alla luce e servirà alla storia della Università di Padova non solo, ma anco a quella della Università di Bologna con 1200 circa di essi monumenti.

Padova, 20 Aprile 1888.



FONDO FERRARI

9115



